

PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 67/10¹



Regione Calabria
PROTOCOLLO REGIONALE
40513 del 31/08/2015
Classificazione: 1.15.1

REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

1^A COMM. CONSILIARE

Deliberazione n. 301 della seduta dell'11 agosto 2015.

2^A COMM. CONSILIARE

Oggetto: Disegno di legge "Modifiche alla legge regionale 18 dicembre 2013, n. 54 - Atto di indirizzo all'Avvocatura Regionale"

Presidente o Assessori/ Proponenti: _____
Relatore (se diverso dal proponente): Il Dirigente Generale Reggente
Dirigente Generale: (Dipartimento Presidenza) Dott. Giuseppe Antonio Bianco
(Dipartimento Sviluppo economico) _____

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		Giunta	Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	✓	
2	Antonio Viscomi	Vice Presidente	✓	
3	Carmela Barbalace	Componente	✗	
4	Roberto Musmanno	Componente	✗	
5	Antonella Rizzo	Componente	✗	
6	Federica Roccisano	Componente	✗	
7	Franco Rossi	Componente		✓
8	Francesco Russo	Componente	✓	

Assiste il Segretario Generale-

La delibera si compone di n. 4 pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegati

Il dirigente di settore

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 18 dicembre 2013, n. 54 ("Accelerazione della definizione di procedimenti agevolativi");

VISTO l'articolo 29 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 ("Misure urgenti per la crescita del Paese"), convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 134;

VISTI gli articoli 3, 81 e 117 della Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTI gli articoli 34, lettera g), e 39 dello Statuto della Regione Calabria, in materia di iniziativa legislativa della Giunta regionale;

CONSIDERATO CHE:

- la legge regionale n. 54/2013 ha introdotto disposizioni con le quali il legislatore regionale ha inteso recepire nell'ordinamento della Regione Calabria le ipotesi, previste dall'articolo 29 del d.l. n. 83/2012, di esonero dagli obblighi, relativi al rispetto degli indicatori utilizzati per la formazione delle graduatorie, a suo tempo assunti dai beneficiari delle agevolazioni indicate nel comma 1 del medesimo articolo 29, il quale testualmente recita: *"In considerazione della particolare gravità della crisi economica che ha colpito il sistema produttivo, le imprese beneficiarie delle agevolazioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, non sono più tenute al rispetto degli obblighi derivanti dal calcolo degli indicatori utilizzati per la formazione delle graduatorie. Sono fatti salvi i provvedimenti già adottati."*;
- in particolare, l'articolo 1, comma 2, della legge regionale n. 54/2003, prevede che "le imprese beneficiarie di agevolazioni a valere su fondi regionali o su risorse di cui al POP 1994/1999 e al POR 2000/2006 che, alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 83/2012, abbiano completato e regolarmente collaudato gli investimenti, anche in presenza di provvedimenti già adottati, sono esentate dal rispetto degli obblighi e delle prescrizioni derivanti dal calcolo degli indicatori utilizzati per la formazione delle graduatorie, previsti dalle direttive di attuazione, dai bandi e dai relativi provvedimenti di concessione";
- la menzionata norma di legge regionale, nell'introdurre l'esonero dagli obblighi connessi al rispetto degli indicatori utilizzati per la formazione di graduatorie relative ad agevolazioni, ne consente l'operatività, a differenza della normativa statale, anche nelle ipotesi in cui siano precedentemente intervenuti provvedimenti di revoca dell'agevolazione – eventualmente adottati proprio in ragione del mancato raggiungimento degli indicatori medesimi o dell'inadempimento di prescrizioni correlate alla concessione dell'aiuto – e preclude all'Amministrazione regionale di procedere al recupero, conseguente alla predetta revoca, delle somme indebitamente percepite;
- l'articolo 1, comma 2, della legge regionale n. 54/2003, contemplando detto esonero *"anche in presenza di provvedimenti già adottati"*, si pone in contrasto con la corrispondente previsione di legge statale di cui all'articolo 29, comma 1, del d.l. n. 83/2012, ai sensi del quale *"sono fatti salvi i provvedimenti già adottati"*;
- tale previsione di legge regionale presenta, dunque, profili di illegittimità costituzionale per violazione dell'articolo 3 della Costituzione, atteso che, a fronte di situazioni omogenee - relative ai beneficiari di agevolazioni che abbiano formato oggetto di provvedimenti di revoca - essa comporta, per i soggetti cui tali benefici siano stati erogati dalla Regione Calabria, una disciplina più favorevole ed ingiustificatamente differente rispetto a quella cui sono generalmente assoggettati, sul restante territorio nazionale, i destinatari di provvedimenti di revoca di agevolazioni per mancato rispetto degli indicatori suddetti;
- la norma in questione, inoltre, prevedendo un esonero dagli obblighi connessi al rispetto degli indicatori utilizzati per la formazione di graduatorie relative ad agevolazioni erogate a valere su fondi comunitari, e precludendo la ripetizione di tali erogazioni indebitamente percepite pur in presenza di un provvedimento

di revoca già adottato, confligge con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario posti anche dall'articolo 117, comma 1, della Costituzione;

- si profila, altresì, una violazione del comma 2 del succitato articolo 117 Cost., con riferimento alla lettera l), atteso che l'articolo 1, comma 2, della legge regionale n. 54/2003, interferendo con la disciplina della ripetizione d'indebitato di cui all'art. 2033 del codice civile, invade la materia dell'ordinamento civile riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;
- poiché la normativa in esame non prevede alcuna specifica dotazione finanziaria né in relazione all'eventuale ammissione al beneficio di soggetti inizialmente esclusi per mancato rispetto degli indicatori, né in relazione ad una possibile restituzione a beneficiari di somme recuperate a seguito di revoche, né in relazione all'ipotesi in cui il bilancio regionale debba farsi carico, nei confronti dell'Unione europea, di risorse comunitarie indebitamente erogate e di cui non fosse possibile la ripetizione, essa contrasta, altresì, col principio costituzionale che impone la copertura finanziaria, dettato dall'articolo 81, comma 3, della Costituzione, che trova applicazione anche per le leggi regionali, per come ripetutamente affermato dalla Corte costituzionale ed anche con riferimento a leggi della Regione Calabria;
- le medesime considerazioni fin qui svolte possono essere estese anche alla previsione di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 54/2003, a mente del quale *"La Regione Calabria, attraverso i Dipartimenti competenti per materia e previa richiesta da parte delle imprese interessate da produrre entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, anche in presenza di provvedimenti già adottati, favorisce il completamento degli investimenti agevolati anche attraverso deroghe a termini di presentazione degli stati di avanzamento lavori e di ultimazione dei programmi di spesa concedendo proroghe straordinarie comunque compatibili con i termini di spesa previsti dai programmi comunitari"*;

RITENUTO, pertanto, necessario presentare al Consiglio regionale il disegno di legge allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante della stessa, recante "Modifiche alla legge regionale 18 dicembre 2013, n. 54", al fine di espungere dal testo dell'articolo 1, comma 2, e dell'articolo 3, comma 1, della l.r. n. 54/2013 ogni riferimento ai provvedimenti già adottati;

RITENUTO, altresì, opportuno dare indirizzo all'Avvocatura regionale affinché, nei giudizi aventi ad oggetto agevolazioni contemplate nella l.r. n. 54/2013, venga chiesta la disapplicazione delle disposizioni della legge regionale medesima che non consentano o impediscano in qualsiasi modo il recupero di somme afferenti a risorse finanziarie regolate dal diritto europeo, percepite in violazione del diritto europeo medesimo, e venga, inoltre, sollevata, ai sensi dell'articolo 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2 (limitatamente all'inciso *"anche in presenza di provvedimenti già adottati"*), e dell'articolo 3, comma 1 (limitatamente all'inciso *"anche in presenza di provvedimenti già adottati"*), della legge regionale 18 dicembre 2013, n. 54, per violazione delle disposizioni della Costituzione specificate nella premessa del presente atto, nonché per ogni altra violazione della Costituzione o di leggi costituzionali che dovesse ravvisarsi;

PRESO ATTO

- che il Dirigente generale del Dipartimento proponente attesta che il presente provvedimento non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio regionale;
- che il Dirigente generale del Dipartimento proponente, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attesta la regolarità amministrativa, nonché la legittimità del provvedimento e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali;

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale, on. Gerardo Mario Oliverio, a voti unanimi;

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono riportate quale parte integrante e sostanziale:

1. di presentare al Consiglio regionale il disegno di legge recante "Modifiche alla legge regionale 18 dicembre 2013, n. 54" allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, unitamente alla relazione illustrativa;


2. di dare indirizzo all'Avvocatura regionale affinché, nei giudizi aventi ad oggetto agevolazioni contemplate nella legge regionale n. 54/2013, venga chiesta la disapplicazione delle disposizioni della legge regionale medesima che non consentano o impediscano in qualsiasi modo il recupero di somme afferenti a risorse finanziarie regolate dal diritto europeo, percepite in violazione del diritto europeo medesimo, e venga, inoltre, sollevata, ai sensi dell'articolo 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2 (limitatamente all'inciso "anche in presenza di provvedimenti già adottati"), e dell'articolo 3, comma 1 (limitatamente all'inciso "anche in presenza di provvedimenti già adottati"), della legge regionale 18 dicembre 2013, n. 54, per violazione delle disposizioni della Costituzione specificate nella premessa del presente atto nonché per ogni altra violazione della Costituzione o di leggi costituzionali che dovesse ravvisarsi;

3. di trasmettere, avvalendosi della facoltà di iniziativa legislativa prevista dagli articoli 34, lettera g), e 39 dello Statuto della Regione Calabria, la presente deliberazione al Consiglio regionale, a cura della Segreteria di Giunta;

4. di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento proponente ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, a richiesta del Dirigente generale del Dipartimento proponente;

5. di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata sul sito istituzionale della Regione Calabria, a cura del Dirigente generale del Dipartimento proponente, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

IL SEGRETARIO GENERALE



IL PRESIDENTE



Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

Il Verbalizzante

Il Presidente

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 22/8/2015 al Dipartimento interessato al Consiglio Regionale alla Corte dei Conti

L'impiegato addetto

Disegno di legge
“Modifiche alla legge regionale 18 dicembre 2013, n. 54”

Art. 1

(Modifiche alla legge regionale 18 dicembre 2013, n. 54)

1. Alla legge regionale 18 dicembre 2013, n. 54 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 1, comma 2, le parole: "anche in presenza di provvedimenti già adottati" sono sostituite dalle seguenti parole: "fatti salvi i provvedimenti già adottati";
- b) all'articolo 3, comma 1, le parole: "anche in presenza di provvedimenti già adottati" sono sostituite dalle seguenti parole: "fatti salvi i provvedimenti già adottati".

Art. 2

(Invarianza di spesa)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

- 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
- 2. La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.



REGIONE CALABRIA

Giunta Regionale

Disegno di legge “Modifiche alla legge regionale 18 dicembre 2013, n. 54”


RELAZIONE

La l.r. n. 54/2013 ha introdotto disposizioni con le quali il legislatore regionale ha inteso recepire nell’ordinamento della Regione Calabria le ipotesi, previste dall’articolo 29 del d.l. n. 83/2012, di esonero dagli obblighi, relativi al rispetto degli indicatori utilizzati per la formazione delle graduatorie, a suo tempo assunti dai beneficiari delle agevolazioni indicate nel comma 1 del medesimo articolo 29, il quale testualmente recita: *“In considerazione della particolare gravità della crisi economica che ha colpito il sistema produttivo, le imprese beneficiarie delle agevolazioni di cui all’articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, non sono più tenute al rispetto degli obblighi derivanti dal calcolo degli indicatori utilizzati per la formazione delle graduatorie. Sono fatti salvi i provvedimenti già adottati.”*

In particolare, l’articolo 1, comma 2, della legge regionale n. 54/2003, prevede che *“le imprese beneficiarie di agevolazioni a valere su fondi regionali o su risorse di cui al POP 1994/1999 e al POR 2000/2006 che, alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 83/2012, abbiano completato e regolarmente collaudato gli investimenti, anche in presenza di provvedimenti già adottati, sono esentate dal rispetto degli obblighi e delle prescrizioni derivanti dal calcolo degli indicatori utilizzati per la formazione delle graduatorie, previsti dalle direttive di attuazione, dai bandi e dai relativi provvedimenti di concessione”*.

La surriportata previsione di legge regionale, nell’introdurre l’esonero dagli obblighi connessi al rispetto degli indicatori utilizzati per la formazione di graduatorie relative ad agevolazioni, ne consente l’operatività, a differenza della normativa statale, anche nelle ipotesi in cui siano precedentemente intervenuti provvedimenti di revoca dell’agevolazione - eventualmente adottati proprio in ragione del mancato raggiungimento degli indicatori medesimi o dell’inadempimento di prescrizioni correlate alla concessione dell’aiuto - e preclude all’Amministrazione regionale di procedere al recupero, conseguente alla predetta revoca, delle somme indebitamente percepite.

L’articolo 1, comma 2, della legge regionale n. 54/2003, contemplando detto esonero *“anche in presenza di provvedimenti già adottati”*, si pone in contrasto con la corrispondente previsione di legge statale di cui all’articolo 29,



comma 1, del d.l. n. 83/2012, ai sensi del quale *“sono fatti salvi i provvedimenti già adottati”*.

Tale previsione di legge regionale presenta, dunque, profili di illegittimità costituzionale per violazione dell'articolo 3 della Costituzione, atteso che, a fronte di situazioni omogenee - relative ai beneficiari di agevolazioni che abbiano formato oggetto di provvedimenti di revoca - essa comporta, per i soggetti cui tali benefici siano stati erogati dalla Regione Calabria, una disciplina più favorevole ed ingiustificatamente differente rispetto a quella cui sono generalmente assoggettati, sul restante territorio nazionale, i destinatari di provvedimenti di revoca di agevolazioni per mancato rispetto degli indicatori suddetti.

La norma in questione, inoltre, prevedendo un esonero dagli obblighi connessi al rispetto degli indicatori utilizzati per la formazione di graduatorie relative ad agevolazioni erogate a valere su fondi comunitari, e precludendo la ripetizione di tali erogazioni indebitamente percepite pur in presenza di un pregresso provvedimento di revoca, confligge con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario posti anche dall'articolo 117, comma 1, della Costituzione.

Si profila, altresì, una violazione del comma 2 del succitato articolo 117 Cost., con riferimento alla lettera l), atteso che l'articolo 1, comma 2, della legge regionale n. 54/2003, interferendo con la disciplina della ripetizione d'indebito di cui all'art. 2033 del codice civile, invade la materia dell'ordinamento civile riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

Poiché la normativa in esame non prevede alcuna specifica dotazione finanziaria né in relazione all'eventuale ammissione al beneficio di soggetti inizialmente esclusi per mancato rispetto degli indicatori, né in relazione ad una possibile restituzione a beneficiari di somme recuperate a seguito di revoche, né in relazione all'ipotesi in cui il bilancio regionale debba farsi carico, nei confronti dell'Unione europea, di risorse comunitarie indebitamente erogate e di cui non fosse possibile la ripetizione, essa contrasta, altresì, col principio costituzionale che impone la copertura finanziaria, dettato dall'articolo 81, comma 3, della Costituzione, che trova applicazione anche per le leggi regionali, per come ripetutamente affermato dalla Corte costituzionale ed anche con riferimento a leggi della Regione Calabria.

Le medesime considerazioni fin qui svolte possono essere estese anche alla previsione di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 54/2003, a mente del quale *“La Regione Calabria, attraverso i Dipartimenti competenti per materia e previa richiesta da parte delle imprese interessate da produrre entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, anche in presenza di provvedimenti già adottati, favorisce il completamento degli investimenti agevolati anche attraverso deroghe a termini di presentazione degli stati di*



avanzamento lavori e di ultimazione dei programmi di spesa concedendo proroghe straordinarie comunque compatibili con i termini di spesa previsti dai programmi comunitari”.

Si ritiene, pertanto, necessario presentare al Consiglio regionale il disegno di legge allegato alla presente proposta di deliberazione, quale parte integrante della stessa, recante “Modifiche alla legge regionale 18 dicembre 2013, n. 54”, al fine di espungere dal testo dell’articolo 1, comma 2, e dell’articolo 3, comma 1, della l.r. n. 54/2013 ogni riferimento ai provvedimenti già adottati.

Si ritiene, altresì, opportuno dare indirizzo all’Avvocatura regionale affinché, nei giudizi aventi ad oggetto agevolazioni contemplate nella l.r. n. 54/2013, venga chiesta la disapplicazione delle disposizioni della legge regionale medesima che non consentano o impediscano in qualsiasi modo il recupero di somme afferenti a risorse finanziarie regolate dal diritto europeo, percepite in violazione del diritto europeo medesimo, e venga, inoltre, sollevata, ai sensi dell’articolo 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 2 (limitatamente all’inciso “*anche in presenza di provvedimenti già adottati*”), e dell’articolo 3, comma 1 (limitatamente all’inciso “*anche in presenza di provvedimenti già adottati*”), della legge regionale 18 dicembre 2013, n. 54, per violazione delle disposizioni della Costituzione specificate nel presente atto, nonché per ogni altra violazione della Costituzione o di leggi costituzionali che dovesse ravvisarsi.

La proposta di legge, nel suo complesso, ai sensi dell’art.39 dello Statuto regionale, non implica alcun onere finanziario per l’Amministrazione.

Il Dirigente Generale Reggente
G. Giuseppe Antonio Bianco